



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 87

OGGETTO: Attività Produttive.

Esercizi pubblici.

Ordinanza sindacale n. 65/2018 (n. repertorio 2018-0006180).

Con il provvedimento in oggetto, la Civica Amministrazione, ha inteso intervenire più incisivamente su una parte del territorio (Barriera di Milano) al fine di contrastare diffusi fenomeni di malcostume e degrado cittadino disponendo ai titolari di talune attività:

[...]

- 1) di sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00 **a far data dalla notificazione del presente provvedimento fino al 30 novembre 2018**, fermi restando i divieti previsti dall'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007, e dall'art. 8-bis del Regolamento di Polizia Urbana;
- 2) di sospendere l'attività di somministrazione, anche di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 21,00 alle ore 6,00 **a far data dalla notificazione del presente provvedimento fino al 30 novembre 2018**, negli spazi esterni di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo;
- 3) di rendere noto al pubblico il contenuto della presente ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di sospensione dell'attività, come disposto ai punti 1) e 2).

Si richiama l'obbligo, per i titolari delle attività di cui al presente provvedimento, di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli muniti di sacchetto per la raccolta dei rifiuti minuti e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, in ottemperanza all'art. 31, comma 4, del vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

La violazione degli obblighi di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007; l'inottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 3) della presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 6 bis del Regolamento comunale di Polizia Urbana, in attuazione al Decreto Legislativo n. 267/2000.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

[...]

Il testo integrale di quanto in oggetto è reperibile all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio/index.cgi?sid=be0c3d7f288872bed5c13aec4e397cad&step=visualizza&codice=2018-0006180>

sg/CC

Addi, **22/10/2018**

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

(f.to in originale)

